CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
07 LUG. 2017
ARRIVO
Prot. n. del

MOT. 56588

Num. Ord. Del Giorno

17 LUG. 2017

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto *Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 D.P.R. 380/01. Adeguamento della struttura destinata a "Canile-Rifugio", esistente su terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da "Martinelli", censito al N.C.T. al Fg. 68, p.lla 516 ed al NCEU al Fg 68 p.lle 515-516, e realizzazione canile sanitario di proprietà Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo.*

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore

Visto per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:
- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La_____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso aprere_____

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal al
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267 2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data_____ ore_____
2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____
All'ufficio_____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio_____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____

PREMESSO che

1) la ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo con sede ad Andria in via Trani km 2,00 alla c.da Lamapaola partita iva 05807620728 è titolare dell'autorizzazione n. 878 rilasciata dal Comune di Andria il 6/10/2010 all'utilizzo della struttura realizzata in agro di Andria alla c.da Martinelli su suolo riportato in N.C.E.U. al Fg 68 particelle 514-516 come Rifugio per cani con una capienza massima di n. 156 unità;

2) la suddetta autorizzazione veniva rilasciata per ampliamento della ricettività della struttura dapprima autorizzata con provvedimento n. 454 del 1/3/2006 per 90 esemplari e poi con provvedimento n. 871 del 31/7/2008 per 126 esemplari;

3) il Servizio Veterinario della ASL BAT, con nota indirizzata al Sindaco e al Settore Ambiente del 26/3/2014 pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Andria il 28/3/2014, in considerazione della tipologia di stabulazione presente nel Rifugio di Lillo & Lillo snc e stante l'interpretazione autentica della D.G.R. 6082/95 fornita dal Servizio Regionale PATP, invitava il Comune di Andria a revocare le autorizzazioni n. 454 del 1/3/2006 – n. 871 del 31/7/2008 e n. 878 del 6/10/2010, consentendo al titolare della struttura tempi sufficienti per l'adeguamento della stessa, atteso che al momento del sopralluogo effettuato il 19/12/2013 dai Veterinari della ASL BAT i cani ricoverati presso la struttura erano in buone condizioni di salute;

4) il Settore Ambiente e Mobilità trasmetteva in data 8/7/2014 con nota prot. 54345 la richiesta del Servizio Veterinario della ASL BAT del 26/3/2014 al Settore sviluppo Economico che in data 21/7/2014 con nota prot. 57996 avviava il procedimento di revoca delle autorizzazioni n. 454/2006-n. 871/2008 e n. 878/2010 concedendo alla società Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo un termine di trenta giorni per l'adeguamento della struttura ai criteri di legge;

5) il 25/11/2014 con nota prot. 96643 indirizzata al Comune di Andria e al Servizio Veterinario Area A della ASL BAT, la società Lillo e Lillo snc, nel contestare il procedimento avviato di revoca delle predette autorizzazioni, chiedeva chiarimenti in merito alle misure da intraprendere per ottemperare agli adeguamenti, ove fondati, e nel contempo chiedeva la sospensione del provvedimento di revoca in quanto non motivato;

6) il 25/11/2014 il Servizio Veterinario della ASL BAT trasmetteva alla società l'interpretazione autentica del servizio PATP Ufficio 2 Sanità Veterinaria della Regione Puglia circa la applicazione della D.G.R. 6082/95 con la quale veniva chiarito che il numero dei cani randagi che poteva essere ospitato in una struttura a stabulazione libera non doveva superare le 30 unità suddivise in sei recinti con capienza massima per recinto di 5 animali e il restante numero degli animali doveva essere ricoverato a stabulazione fissa ovvero in box pavimentati;

7) con nota prot. 99377 del 3/12/2014, il Settore Sviluppo Economico, nel trasmettere la nota del 25/11/2014 del Servizio Veterinario della ASL BAT contenente le ragioni a sostegno della richiesta di revoca delle autorizzazioni, invitava la società a fornire ulteriori elementi diretti a superare i rilievi evidenziati dal servizio veterinario e/o a presentare un progetto di adeguamento della struttura entro il termine di 15 gg al fine di consentire le valutazioni conclusive sul procedimento avviato,

8)in data 22 dicembre 2014 la ditta Lillo e Lillo snc con nota prot. 104425 comunicava di aver inoltrato al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area A il progetto di adeguamento della struttura nel rispetto dei criteri per la realizzazione dei rifugi di cui alla D.G.R. 6082/95 e nel rispetto dell'interpretazione autentica trasmessa dal Servizio Veterinario della ASL BAT per l'ottenimento del parere preventivo di competenza;

9) con nota PEC del 13 gennaio 2015 il Geom. Antonio Quacquarelli, tecnico incaricato della Lillo e Lillo snc, trasmetteva, la SCIA edilizia inerente la realizzazione di box in struttura precaria da destinare a rifugio per ricovero di cani ai fini della rideterminazione della capacità ricettiva da eseguirsi nel Rifugio sito in agro di Andria alla c.da Martinelli, unitamente al parere preventivo igienico sanitario espresso il 13/1/2015 dal Servizio Veterinario della ASL BAT per i lavori di ristrutturazione dell'area adibita a rifugio ex art 9 LR12/95 e per quelli di realizzazione dell'area adibita a canile sanitario ex art 8 LR12/95;

10)con **delibera di G.R. n. 32 del 20/1/2015,** pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015, venivano approvati, a modifica della precedente delibera di G.R. 2/12/95 n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. 12/95) e per la realizzazione dei Rifugi (ex art. 9 LR 12/95)" i **"Requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti"**

11)in data 5/02/2015 si svolgeva una Conferenza di Servizi nella quale veniva ribadita la necessità dell'adeguamento dei canili esistenti alla delibera di G.R. n.32 del 20/01/2015 e si concordava di richiedere alla Regione Puglia una moratoria al fine di consentire il funzionamento delle stesse strutture in attesa del loro adeguamento da concludere entro sei mesi, stante l'accertato benessere animale;

12) con PEC del 13/3/2015 (prot. 21969 del 16/3/2015), il Geom. Antonio Quacquarelli, ad integrazione della SCIA del 13/1/2015, trasmetteva la nuova documentazione tecnica (istanza di modifica da DIA a permesso di costruire, relazione tecnica integrativa, tav. 1-2-3) contenente il progetto di adeguamento del Rifugio della Lillo e Lillo snc secondo le disposizioni riportate nella delibera di GR n. 32 del 20/1/2015;

13)il 2 aprile 2015 con nota prot. 29306, lo Sportello Unico Edilizia, in riferimento alla SCIA del 13/1/2015 di realizzazione dei nuovi box chiusi con annesse zone coperte e scoperte pavimentati, con altre opere di adeguamento proposte dalla ditta Lillo e Lillo snc, esprimeva il seguente parere endoprocedimentale esclusivamente in merito agli aspetti edilizio-urbanistici:
"La segnalazione certificata di Inizio attività presentata dalla ditta in oggetto attiene all'esecuzione di opere di adeguamento come descritte nell'allegata relazione illustrativa a firma del geom. Antonio Quacquarelli , all'interno di una preesistente struttura recintata destinata a rifugio e ricovero di cani vaganti, posta in agro di Andria su terreno agricolo ubicato alla contrada Martinelli censito al NCT al Fg 68 p.lla 515 ed al NCEU al fg 68 p.lle 515-516 munita dei seguenti titoli abilitativi: C.E. n. 32 del 1/3/2002 – C.E. n. 32/V del 22/10/2003 – D.I.A. prat. 2006/990/2004 del 27/9/2004 – D.I.A. prat. 2006/878/2007 dell'8/11/2007 – D.I.A. prat. N. 2006/207/2008 del 6/3/2008 – D.I.A. prat. N. 2006/53/2010 del 27/1/2010;
Le opere proposte trasformano il rifugio da stabulazione libera a stabulazione fissa;
sotto l'aspetto igienico sanitario si rileva che il progetto ha acquisito il parere favorevole da parte del Servizio veterinario della ASL BAT giusta nota prot. 1299 del 13/01/2015;
sotto l'aspetto edilizio urbanistico si rileva che i manufatti esistenti (fabbricati e box) con l'aggiunta di nuovi box, producono una volumetria complessiva di mc 1370 di cui mc 775 esistenti e 595 a realizzarsi) tale da eccedere l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq prescritto per la zona agricola ove risulta ubicato il rifugio di che trattasi.
Per quanto sopra esposto, pertanto, SI RINVIA a codesto Settore la valutazione dell'interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (permesso di costruire in deroga) ***e SI EVIDENZIA LA NECESSITÀ dell'adeguamento del progetto al disposto della Delibera di Giunta Regionale n 32 del 20/01/2015 relativa ai criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari e per la realizzazione dei rifugi"***

14)con nota del 14 aprile 2015 prot. 32668, il SUAP inviava al SUE la documentazione presentata dalla società il 13/3/2015 per concludere l'istruttoria e predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del C.C. nonché il **verbale della Conferenza di servizi del 5/2/2015** ove era stata affrontata la problematica dei canili e **invitava il Dirigente, per il carattere di pubblica utilità delle struttura, a chiedere chiarimenti e precisazioni al Settore Ambiente che provvede al servizio di mantenimento e cura dei cani randagi del comune di Andria;**

15)sul progetto di adeguamento presentato dalla società Lillo e Lillo snc così come modificato ai sensi della D.G.R. n. 32 del 20/1/2015, il Servizio Veterinario della ASL BAT esprimeva in data 22/8/2015 (prot. Comunale 70510 del 25/8/2015) parere igienico sanitario veterinario favorevole ai lavori di ristrutturazione del Rifugio ex art. 9 LR 12/95 e DGR n. 32/2015 e ai lavori di realizzazione di un canile sanitario ex art. 8 LR 12/95;

16)tale parere veniva inviato al SUE con nota prot. 70972 del 26/8/2015 e si invitava lo stesso a concludere l'istruttoria di competenza e a predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del C.C.,

17) il Servizio Ambiente, con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 a riscontro delle note prot. 34314 del 20/04/2015 e prot. 80292 del 24/09/2015 inviate dal SUE per chiedere di illustrare le ragioni che spingono a considerare l'impianto di che trattasi di **interesse pubblico**, forniva una generica motivazione in ordine a tale richiesta, senza produrre alcuna argomentazione specifica e sostanziata utile a far considerare l'impianto in questione di "interesse pubblico";

18)con Determinazione Dirigenziale n 2843 dell' 11 novembre 2016 il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria procedeva alla **revoca delle autorizzazioni n. 878 del 6/10/2010, n. 454 del 1/3/2006 e n. 871 del 31/7/2008** rilasciate alla ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo con sede ad Andria in via Trani km 2,00 contrada Lamapaola,

19) in data 11/01/2017 la ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo depositava ricorso al TAR Puglia Bari, per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione della suddetta Determinazione;

20) con sentenza n. 68/2017 resa nella Camera di Consiglio del 8 febbraio 2017 pubblicata il 9/2/2017 il T.A.R. PUGLIA – Sede di Bari – Sezione I ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente per il riesame del provvedimento impugnato, per le motivazioni che si riportano integralmente: "*meritevole di accoglimento, tenuto conto dell'ampia attività amministrativa svolta da parte ricorrente al fine di ottenere la regolarizzazione sotto l'aspetto edilizio urbanistico dei manufatti esistenti cui ha incontestatamente fatto seguito l'inerzia degli organi preposti (SUE – SUAP- Settore Ambiente e settore Sviluppo Economico). Considerato in altri termini che la già individuata ipotesi della deroga prevista dall'art. 14 DPR 380/2001 appaia essere il coretto strumento per la definitiva sistemazione della vicenda amministrativa in esame*";

21) con nota del 24/11/2016 (prot. 104003 del 25/11/2016) , il S.U.E., nel ribadire quanto già esplicitato nella nota prot. n. 29306 del 02/04/2015 in merito agli aspetti edilizio-urbanistici, inviava al SUAP, per una fattiva collaborazione diretta alla definizione del procedimento, lo schema di proposta di delibera di C.C., da integrare e/o modificare con le considerazioni da parte del Settore competente, **in ordine all'interesse pubblico** sotteso alla concessione della deroga ex art. 14 D.P.R. 380/01;

22)con nota del 5/12/2016 il SUE comunicava al Suap di aver espresso il proprio parere endoprocedimentale sulla SCIA (nota prot. 29306 del 2/4/2015 confermata con nota prot. 104003 del 25/11/2016) e di non aver mai ricevuto una richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, pur avendo già evidenziato nel predetto parere che i parametri urbanistici proposti nel progetti sforano quelli consentiti dallo strumento urbanistico vigente, risultando necessaria l'applicazione dell'art. 14 del DPR 380/01 che richiede una congrua e adeguata

motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso alla deroga che nel caso specifico compete al settore ambiente che ha competenza in materia di servizio di mantenimento e cura di cani randagi;

23)con nota prot. 30787 del 07/04/2017, il SUAP, ancora una volta invitava il Servizio Ambiente ad esprimere le valutazioni sull'*interesse pubblico*, evidenziando che l'istituto della deroga è uno strumento giuridico di carattere eccezionale, giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie, da far emergere in maniera chiara e puntuale, evidenziando, altresì che il servizio di mantenimento e cura dei cani randagi potrebbe essere garantito anche da altri soggetti operanti nel Settore;

VISTA la nota del dirigente Settore 3 - Servizio Ambiente e Verde Pubblico prot. 36949 del 02/05/2017 in riscontro alla succitata nota del SUAP prot. 30779/2017, che testualmente si riporta:
Nel riscontrare le note del Dirigente del SUAP prot 30787 e prot. .. omissis. *del 7 aprile 2017, si richiamano le Ordinanze n 68/2017 e n.* omissis *del TAR Puglia , con le quali sono state accolte le istanza cautelari della ditta Lillo e Lillo snc e della ditta* ..omissis *, ai fini del riesame dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni al rifugio per cani, che nelle motivazioni evidenziano che la "già individuata ipotesi della deroga prevista dall'art. 14 DPR 380/2001 appaia essere il coretto strumento per la definitiva sistemazione della vicenda amministrativa in esame".*
A tal proposito, l'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi di cui all'oggetto, dovrà essere valutato in seno al procedimento di cui all'art. 14 del DPR 380/2001, il quale prevede anche l'interessamento del Consiglio Comunale, a seguito di adeguata istruttoria a cura del responsabile del Procedimento , che non può non tenere conto delle risultanze delle conferenze di servizi che si sono tenute a riguardo, in presenza dei dirigenti interessati , tra cui l'attuale Dirigente del SUE e del SUAP, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2016 e della informativa della Regione Puglia prot. AOO152 del 18/01/2017 oltre che delle citate ordinanze cautelari.

Vista la relazione del Responsabile del Settore 1 - Intervento Edilizio Commerciale - Sviluppo Economico SUE – SUAP – Agricoltura, dalla quale risulta che:

"La zona urbanistica ove è localizzata la struttura esistente oggetto degli interventi è classificata Zona "E1" di P.R.G.

Lo Strumento Urbanistico vigente non individua zone destinate alla realizzazione di "canili e rifugi", né tantomeno i parametri urbanistici ed edilizi per realizzare tale struttura. La Delibera di Giunta Regionale n. 6082/1995 stabilisce i criteri per la costruzione dei canili (ex art. 8 L.R. 12/1995) e per la realizzazione dei rifugi (ex art. 9 L.R. 12/1995) e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 32 del 20/01/2015, stabilisce ulteriori requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti.

Il progetto proposto per l'adeguamento secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 6082/1995 modificata dalla D.G.R. n. 32/2015, è strutturato per una capienza massima di **168 unità** capi (cani) distinti in n. 120 unità in 40 Box a Stabulazione Fissa, n. 24 capi in Box a Stabulazione libera, n. 2 unità in box singoli, n. 15 unità in box singoli che garantiscono l'isolamento, n. 7 box per unità sottoposte a sterilizzazione e **n. 28 box per canile sanitario**. Si prevedono ulteriori opere come descritte nella relazione illustrativa allegata alla SCIA del 13/1/2015 e nella relazione integrativa allegata alla istanza di trasformazione della DIA in P.d.C. del 13/3/2015, redatti dal Geom. Antonio Quacquarelli.

Le opere proposte in progetto non rispettano i parametri prescritti all'art. 4.12 delle N.T.E vigenti, con specifico riferimento a: Iff.-Indice di fabbricabilità fondiaria, in quanto i manufatti esistenti con l'aggiunta dei nuovi box producono una volumetria complessiva di mc 1370 di cui mc 775 esistenti e 595 a realizzarsi) tale da eccedere l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq prescritto per la zona agricola ove risulta ubicato il rifugio di che trattasi.

In mancanza della disciplina comunale, al fine di aderire a tale progetto, occorre procedere al rilascio di un Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",

che testualmente recita: "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D. lgs.vo 29.10.1999 n. 490, e delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia" . Lo stesso articolo specifica, di seguito, i limiti di operatività della deroga stabilendo che "la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del DM 02.04.1968 n. 1444".

La vigente normativa regionale attribuisce ai Comuni la competenza in materia veterinaria e la prevenzione del randagismo; in particolare L.R. 12/1995, attribuisce ai Comuni (che le esercitano mediante le ASL) le funzioni in materia veterinaria e la prevenzione del randagismo; per la realizzazione dei canili sanitari, l'art. 8 della stessa legge prevede che: " I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti....". Per i rifugi il successivo art. 9 demandava alla Giunta Regionale, nel periodo dei successivi sei mesi, l'individuazione dei comuni ove ubicarli. Con successiva L.R. n. 4/2010, in particolar modo con l'art. 45, veniva integrato l'art. 14 della predetta L.R. 12/1995 con il punto 2 bis, precisando che "il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione".

Ai fini della **valutazione dell'interesse pubblico**, valutazione necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga alle regole poste dallo strumento urbanistico, il Servizio Ambiente con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 ha fornito una generica motivazione in ordine a tale richiesta, senza produrre alcuna specifica motivazione.

In riferimento, invece, alla nota del dirigente Settore 3- Servizio Ambiente e Verde Pubblico prot. 36949 del 02/05/2017 si rileva che nelle Conferenze di servizi tenute per affrontare le problematiche del randagismo canino da ultimo quella del 22 dicembre 2016, è emerso che quella del randagismo in generale è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività , riconducibile ad un interesse della salvaguardia pubblica e privata incolumità oltrecchè a scongiurare anche e soprattutto il maltrattamento animale. Nella predetta conferenza di servizi è emerso inoltre, che il settore Ambiente aveva esperito una indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il comune di Andria e che al comune di Andria era pervenuta la disponibilità di una altra ditta autorizzata alla gestione di un rifugio autorizzato in un altro comune della provincia BAT, su parere del servizio SIAV area C preposto al rilascio di pareri per strutture di ricovero quali canili e pensioni diverse da quelle destinate alla detenzione dei cani randagi.
La Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili, per cui il servizio di mantenimento e custodia di cani può essere affidato a qualsiasi impresa che svolge l'attività in una struttura privata.

Quindi, allo stato attuale, **non è emerso l'interesse pubblico** quale presupposto dell'istituto giuridico della deroga; infatti non vi è in alcun modo certezza che la struttura Rifugio per la quale si chiede la deroga , una volta adeguata, verrà adibita per le finalità di gestione dei cani di competenza del comune di Andria. Peraltro il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni- Ambiente ha indetto con determinazione dirigenziale n. 997 del 28/4/2017 una gara ad evidenza pubblica per individuare nel territorio della BAT un operatore economico a cui affidare il servizio di cura e mantenimento di 255 cani randagi accalappiati nel comune di Andria divisi in tre lotti da 85 posti ciascuno in modo da garantire la massima partecipazione ai soggetti economici presenti sul territorio. La predetta gara è attualmente in pubblicazione sul sito del comune di Andria al link Gare e Appalti;

Tra l'altro **la deroga allo strumento urbanistico è facilmente superabile attraverso l'asservimento di altri suoli che possano concorrere allo sviluppo della volumetria richiesta.**

Considerato pertanto che il rilascio della concessione in deroga "costituisce una facoltà eccezionale riconosciuta all'amministrazione comunale per il perseguimento di un interesse pubblico preminente": **i relativi presupposti (in particolare proprio la ricorrenza di tale interesse) "devono essere accertati in modo puntuale e rigoroso"** poiché "**la concessione in deroga costituisce un provvedimento eccezionale ed a contenuto singolare, assunto cioè per soddisfare specifici interessi pubblici sulla base di valutazioni contingenti e dotate di eccezionalità che giustificano nella situazione concreta l'inosservanza delle disposizioni contenute negli atti di programmazione.**(in motivazione Cons. di Stato,Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136).

In conclusione si ritiene pertanto, non sussistendo i motivi di interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 380/01, che la deroga edilizia richiesta dalla ditta Lillo e Lillo snc per l'adeguamento del canile rifugio sito ad Andria a via Trani km 2 , non può essere concessa .

RITENUTO di condividere e fare proprio il contenuto della suddetta relazione tecnica del Dirigente del Settore 1;

CONSIDERATO che la deroga edilizia presuppone che sia prioritariamente riconosciuta la sussistenza dello specifico interesse pubblico ad essa sotteso, per verificare se possa essere reputato prevalente rispetto a quello perseguito dalla pianificazione urbanistica e che, allo stato, non sono ancora emersi i motivi di interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'istituto della deroga così come richiesto dall'art. 14 del D.P.R. 380/01;

VISTI

- il vigente Piano Regolatore Generale e le sue Norme Tecniche di Attuazione;
- il D.M. 1444/1968;
- la legge 1150/1942;
- il D.P.R. 380/2001e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere **favorevole** reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore 1, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione,

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa e non ha riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del comune;

DELIBERA

1) **di ritenere** le premesse parte integrante del presente deliberato;

2) **di non concedere,** per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Lillo e Lillo snc di Pasquale e Riccardo Lillo la **deroga** agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., richiesta finalizzata al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio di **adeguamento alla Delibera di Giunta Regionale n. 32/2015**, della preesistente struttura destinata a **"Rifugio"** oltre che **di realizzazione di un "Canile sanitario"**, posta in territorio di Andria su terreno agricolo ubicato alla Contrada *"Martinelli" censito al N.C.T. al Fg 68 p.lla 515 ed al N.C.E.U. al fg 68 p.lle 515-516 munita dei seguenti titoli abilitativi :C.E. n. 32 del 1/3/2002 – C.E. n. 32/V del 22/10/2003 - DIA prat. 2006/990/2004 del 27/9/2004 – D.I.A. prat. 2006/878/2007 dell'8/11/2007 – D.I.A. prat. N. 2006/207/2008 del 6/3/2008 – D.I.A. prat. N. 2006/53/2010 del 27/1/2010*, come dagli elaborati progettuali redatti dal Geom. Antonio Quacquarelli e trasmessi con

nota SCIA del 13/1/2015 e successiva richiesta di trasformazione in permesso di costruire del 13/3/2015;

3) **di incaricare** il Dirigente del Settore 1 alla conclusione del procedimento edilizio avviato su istanza della Ditta Lillo e Lillo snc;

4)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del T.U.E.L., n. 267/2000, dando atto che lo stesso non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Parere non favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, giusta relazione allegata

.....

_____ _____

. Il Funzionario Tecnico in P.O.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

17 LUG. 2017

lì, Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

.....

.....

.....

_____ _____

lì, Il Responsabile di Settore